

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“Da ESsenziali a SOLidi: Immobilizzazione di terpeni in stato solido per il controllo e l’inibizione di infestanti su carta”

Il presente accordo viene stipulato tra:

Il Soggetto Attuatore Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma, Partita IVA 02118311006 (di seguito denominato CNR o soggetto attuatore), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Patrimonio Culturale del CNR, prof. Gilberto Corbellini

e

l'Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici del CNR, con sede in Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Partita IVA 02118311006 (di seguito denominato CNR-ICCOM o Istituto Proponente) rappresentato dal suo Direttore Dott. Francesco Vizza

e

l'Operatore culturale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede in Piazza Cavallegeri 1, 50122, Firenze, Partita IVA 80020550481 (di seguito denominato BNCF), rappresentata da Dott. Luca Belingeri,

e

Università degli Studi di Parma, Via Università, 12, 43121 Parma, Partita IVA 00308780345 (di seguito denominato UNIPR), rappresentata dal rettore Prof. Paolo Andrei

e

l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR, con sede Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari e sede secondaria in Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Partita IVA 02118311006 (di seguito denominato CNR-IBBR) rappresentato dal suo Direttore Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin

e

l'Istituto di per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, con sede in Via Strada delle Cacce, 73, 10135 Torino, e Sede Secondaria in Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Partita IVA 02118311006 (di seguito denominato CNR-IPSP) rappresentato dal suo Direttore Dott. Mauro Centritto

e

l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, con sede in Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8 - 80134 Napoli (NA) e sede secondaria in Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Partita IVA 02118311006 (di seguito denominato CNR-ISPC) rappresentato dal suo Direttore Dott.ssa Costanza Miliani

congiuntamente anche denominate Parti,

premessi che



- La Regione Toscana, con DD n. 2686 del 26 febbraio 2019, ha approvato l'Avviso pubblico per "Assegni di ricerca in ambito culturale - Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca" a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione – Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7 (di seguito denominato Avviso);
- Nell'ambito del suddetto Avviso il CNR ha presentato un Programma di Intervento denominato "CNR per la Cultura in Toscana", Acronimo CNR4C costituito da 17 Progetti per l'attivazione di 27 Assegni di Ricerca biennali cofinanziati;
- Nell'ambito del suddetto Programma di Intervento, l'Istituto Proponente ha presentato una proposta di progetto dal titolo "Da ESsenziali a SOLidi: Immobilizzazione di terpeni in stato solido per il controllo e l'inibizione di infestanti su carta" acronimo: aDESSO (di seguito denominata Progetto) che si allega al presente Accordo (Allegato 1);
- L'Operatore culturale BNCF, si è formalmente impegnato a ospitare presso la propria struttura l'assegnista/gli assegnisti per almeno il 50% del tempo stabilito per l'assegno;
- L'Operatore culturale BNCF, si è formalmente impegnato a cofinanziare le attività del Progetto sottoscrivendo una apposita Dichiarazione di Intenti (Allegato 2);
- Il partner CNR-ISPC è subentrato a seguito di riorganizzazione del CNR all'Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Delibera N.29 del CdA del 06/03/2018 e Delibera N.30 del CdA del 06/03/2018);
- La Regione Toscana ha ammesso a finanziamento il suddetto Progetto con DD 16954 del 17 ottobre 2019.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell'Accordo

In virtù del presente Accordo, le Parti si obbligano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Progetto.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso di cui alle Premesse, il Soggetto Attuatore si impegna ad attivare 1 Assegno di Ricerca per conto dell'Istituto Proponente per la realizzazione del Progetto stesso rispetto alle modalità contenute nel Progetto Allegato C della Domanda presentata.

2. Responsabili

L'Istituto CNR Proponente CNR-ICCOM designa quale proprio Responsabile scientifico il Dott. Andrea Ienco.

L'Operatore culturale BNCF, designa quale proprio Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività il Dott. Alessandro Sidoti.

Il Partner UNIPR designa quale proprio Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività la Prof.ssa Alessia Bacchi.

Il Partner CNR-IBBR designa quale proprio Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività il Dott. Marco Michelozzi.

Il Partner CNR-IPSP designa quale proprio Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività il Dott.ssa Aida Raio.

Il Partner CNR-ISPC designa quale proprio Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività il Dott. Cristiano Riminesi.

3. *Validità dell'Accordo*

Il presente Accordo ha validità a partire dall'ultima tra le date di sottoscrizione e termina alla conclusione del Programma di Intervento "CNR per la Cultura in Toscana", Acronimo CNR4C.

Le Parti, di comune accordo e tramite comunicazione scritta possono, in caso di proroga della durata del Progetto, prorogare la durata del presente Accordo per il tempo necessario.

4. *Cofinanziamento*

L'Operatore culturale cofinanzia il Progetto per una somma di Euro 5600, pari al 10% del costo dell'assegno conformemente a quanto specificato nella "Dichiarazione d'Intenti" (allegata al Presente Accordo) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 5 dell'Avviso. Il restante 90% del costo totale degli Assegni di Ricerca sarà finanziato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso.

Qualora si verificasse l'impossibilità di concludere il progetto nei termini previsti dal Bando (cfr. art. 5.2.1 del bando) per le seguenti motivazioni:

- i bandi di selezione vanno deserti;
- l'assegnista rinuncia all'assegno;
- non si riesce ad assegnare il progetto ad un nuovo assegnista

il Soggetto Attuatore dovrà restituire, in parte o completamente, la somma di cofinanziamento al progetto.

5. *Svolgimento del progetto*

L'operatore culturale è tenuto a documentare la presenza dell'assegnista che svolge attività presso la propria sede (cfr. art. 13 del Bando) mediante la tenuta di un Registro individuale. Le Parti si impegnano a redigere collegialmente i rapporti di monitoraggio in itinere e finale del progetto ai sensi dell'art. 14 del Bando.

Le Parti si impegnano altresì a recepire le indicazioni fornite dalla Regione a seguito del processo valutativo in itinere entro i termini imposti dalla Regione per l'adeguamento (cfr. art. 14 del Bando).

6. *Comunicazioni*

Ogni comunicazione riguardante il Progetto e/o il presente Accordo avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da inviarsi ai seguenti indirizzi:

per il Soggetto Attuatore CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it ;

per l'Istituto Proponente CNR-ICCOM: protocollo.iccom@pec.cnr.it ;

Per l'Operatore Culturale BNCF: mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it ;

Per il Partner UNIPR: DipScienzeCVSA@pec.unipr.it ;

Per il Partner CNR-IBBR: protocollo.ibbr@pec.cnr.it ;

Per il Partner CNR-IPSP: protocollo.ipsp@pec.cnr.it ;



Per il Partner CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it.

7. Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in attuazione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale loro trasmessa dall'altra Parte;
- b) non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le informazioni confidenziali sono comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dell'Accordo stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni che risultino di pubblico dominio oppure generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

8. Titolarità dei risultati, Pubblicazioni e Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare delle conoscenze pregresse generate antecedentemente alla firma del presente Accordo, ivi incluso ogni diritto di proprietà intellettuale (ivi intesi come brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, marchi, *design*, *copyrights*) a tali conoscenze legato. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso a dette conoscenze pregresse, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del Programma, e, comunque, non oltre la durata del Programma stesso. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto su dette conoscenze pregresse e/o sui diritti di proprietà intellettuale a queste connesse. I risultati scientifici, così come ogni diritto di sfruttamento commerciale e/o diritto di proprietà intellettuale a tali risultati legato, generati da una Parte nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo sono di proprietà della Parte che li ha conseguiti. La gestione dei risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale generati congiuntamente nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo sarà regolata da apposita disciplina scritta da concordare tra le Parti. Nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, i Responsabili di cui all'art. 2, dovranno comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti individualmente o congiuntamente dalle Parti nello svolgimento delle attività, così come specificate nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Fermo restando il diritto del CNR di pubblicare i risultati delle attività del Programma nella misura in cui tali risultati derivino da ricerche da esso svolte, resta inteso tra le Parti che le pubblicazioni inerenti ad attività del Programma di una Parte potranno essere divulgate da quest'ultima purché non pregiudichino oggettivamente la proteggibilità, ai sensi della normativa dettata dal Codice della Proprietà industriale (D.Lgs n. 30/2005), dei diritti di proprietà intellettuale generati congiuntamente o separatamente dalle Parti purché compatibili con gli obblighi di riservatezza sussistenti tra di esse e come descritte nel precedente paragrafo 6 "Riservatezza".



Tuttavia le Parti concordano che eventuali pubblicazioni dei risultati scientifici derivanti dall'attività di cui al presente Accordo dovranno essere previamente e per scritto autorizzate dalle Parti. La Parte che intendesse pubblicare risultati dell'attività di cui al presente Accordo dovrà chiedere formale autorizzazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Parte ricevente la richiesta di autorizzazione a pubblicare avrà diritto di negare o posticipare alla Parte proponente la divulgazione esclusivamente per una delle seguenti ragioni:

- a. per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- b. per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.

Trascorso detto periodo, senza che sia stata esplicitamente negata, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata.

9. Consenso al trattamento dei dati personali

I dati conferiti in esecuzione del presente Accordo saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative alle attività del Programma, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Ognuna delle Parti è responsabile del trattamento dei dati personali della controparte di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Accordo. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e a comunicarli alla controparte entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

10. Sottoscrizione e Oneri

Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990, è soggetto all'imposta di bollo, assolta in modo virtuale a carico dell'Istituto CNR-ICCOM. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa, parte II del DPR 26/4/86/131, con spese a carico della Parte richiedente.

11. Legge applicabile e controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in relazione allo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Gilberto Corbellini
(Legale rappresentante del Soggetto Attuatore)

Francesco Vizza
(Legale rappresentante dell'Istituto Proponente CNR-
ICCOM)

Luca Bellingeri
(Legale rappresentante Operatore Culturale)

Paolo Andrei
(Legale rappresentante Università degli Studi di
Parma)

Giovanni Giuseppe Vendramin
(Legale rappresentante CNR-IBBR)

Mauro Centritto
(Legale rappresentante CNR-IPSP)

Costanza Miliani
(Legale rappresentante CNR-ISPC)